



Ric. N. 21/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente-relatore

DECISIONE

Premesso che:

- L'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di appello di Napoli, con provvedimento in data 22 gennaio 2013, ha escluso la candidatura per la Camera dei deputati di RUGGIERO Ottavio (nato il 2 giugno 1960), iscritto nella lista "Liberali per l'Italia-PLI", "per difformità del luogo di nascita riportato sulla dichiarazione di presentazione della lista di candidati e indicato in Salerno rispetto a quello riportato su tutti i documenti prodotti, indicato in Napoli";
- il RUGGIERO ricorre avverso il suddetto provvedimento di esclusione e chiede di essere riammesso deducendo essersi trattato di un mero errore materiale, essendo stato confuso il luogo di residenza (Salerno) con quello di nascita (Napoli), come risultava anche dall'accettazione della candidatura e dai documenti allegati, che correttamente indicavano Napoli come città natale.

Ritenuto che:

- l'assunto dell'errore materiale è confermato: il luogo di nascita del RUGGIERO è Napoli, come risulta dal certificato elettorale, dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, dalla dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e dalla carta di identità n. AR5957653;

P.Q.M.

- annulla il provvedimento impugnato di esclusione di RUGGIERO Ottavio dalla lista "Liberali per l'Italia-PLI".

Roma, 26 gennaio 2013.

I componenti

Il Presidente /

Depositato in Segreteria

oggi 26.1.2013 ore 20,05